



## COMUNICATO N. 19/DIV – 18 SETTEMBRE 2023

19/41

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 15 e 16 SETTEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 15 e 16 Settembre 2023

#### 3^ Giornata andata

##### GIRONE A

PERGOLETTESE	RENATE	0-0
TRIESTINA	PRO VERCELLI	2-0

##### GIRONE B

ANCONA	PINETO	1-0
CARRARESE	VIS PESARO	1-0
GUBBIO	FERMANA	0-0
OLBIA	TORRES	0-3
PESCARA	AREZZO	3-2
PONTEREDERA	CESENA	1-3
RECANATESE	LUCCHESI	1-3
RIMINI	JUVENTUS NEXT GEN	4-3
SPAL	PERUGIA	1-2
VIRTUS ENTELLA	SESTRI LEVANTE	0-1

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 15 e 16 SETTEMBRE 2023

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ANCONA, CARRARESE, GUBBIO, OLBIA, PERUGIA, PESCARA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 2.000,00**

**VIRTUS ENTELLA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, all'inizio del secondo tempo, con le squadre schierate a centro campo e al 2° e 5° minuto del secondo tempo, una cinquantina di cartoncini di colore blu/nero appallottolati e bagnati, monete e accendini che ricadevano all'interno dell'area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, un ritardo nell'avvio della ripresa del gioco di due minuti e due sospensioni della gara da parte dell'Arbitro la prima per circa 1 minuto e mezzo e la seconda per due minuti, per ripristinare condizioni idonee alla ripresa del gioco;

2. nell'aver lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, alcuni accendini e monete all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, senza colpire alcuno;

3. nell'essersi alcuni sostenitori riuniti vicino al cancello di ingresso della Tribuna, colpendolo fortemente e lanciando all'interno alcune bottigliette di vetro e un paio di pannelli indicatori.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati il comportamento fattivo dei tesserati della società ospitante e le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto ai ritardi nella ripresa del gioco) considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, supplemento r, arbitrale, r. a. a. n. 1, r. a. a. n. 2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 800,00**

**PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco e, nel corso della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate

conseguenze dannose, considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 300,00**

**TORRES** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua all'interno del recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**PERGOLETTESE** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

#### **AMMENDA € 100,00**

**SESTRI LEVANTE** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**TRIESTINA** per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Gradinata Ovest intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 3° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

#### **AMMENDA € 500,00**

BARTOCETTI PIETRO (ANCONA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore FALANGA JACOPO comunicategli dall'Allenatore squalificato DONADEL MARCO, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

#### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)**

VOLPE GENNARO

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente e scaraventava a terra una felpa in segno di protesta nei confronti dell'operato dell'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DONADEL MARCO

(ANCONA)

per avere, durante l'incontro, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribunale Centrale, nonché mediante l'uso di un telefono cellulare nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

In particolare, il Sig. DONADEL MARCO comunicava rispettivamente con i Sig.ri BARTOCETTI PIETRO, DE FEUDIS MICHELE e con D'ALESSANDRO FRANCESCO i quali, a loro volta, riportavano le indicazioni direttamente all'Allenatore FALANGA JACOPO.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 500,00**

DE FEUDIS MICHELE

(ANCONA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, munito di telefono cellulare con auricolari, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore FALANGA JACOPO comunicategli dall'Allenatore squalificato DONADEL, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

FALANGA JACOPO

(ANCONA)

per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'Allenatore DONADEL MARCO nonostante fosse squalificato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BRAGLIA PIERO

(GUBBIO)

ABBATE MATTEO

(PERGOLETTESE)

BANCHIERI SIMONE

(VIS PESARO)

### **PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI**

#### **AMMENDA € 500,00**

D'ALESSANDRO FRANCESCO

(ANCONA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore FALANGA JACOPO comunicategli dall'Allenatore squalificato DONADEL MARCO in particolare, al 50° e al 64° minuto della gara, attraverso la visualizzazione di sms tramite il proprio cellulare così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

MATTIOLI ALESSANDRO (VIS PESARO)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
CICCONI MANUEL	(CARRARESE)
DELLA LATTA SIMONE	(CARRARESE)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)
PIEROZZI EDOARDO	(CESENA)
PADELLA EMANUELE	(FERMANA)
PIRRELLO ROBERTO	(GUBBIO)
HASA LUIS	(JUVENTUS NEXT GEN)
HUIJSEN DEAN DONNY	(JUVENTUS NEXT GEN)
FIGOLI MATTEO	(PERGOLETTESE)
PICCININI STEFANO	(PERGOLETTESE)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
MATOS SANTOS PINTO RYDER	(PERUGIA)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
SEMERARO FRANCESCO	(RIMINI)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
MALOMO ALESSANDRO	(TRIESTINA)
CORBARI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
MOSTI NICOLA	(VIRTUS ENTELLA)
SANTINI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CIOFFI ANTONIO	(ANCONA)
GATTO EMANUELE	(ANCONA)
MARENCO FILIPPO	(ANCONA)
CASTIGLIA LUCA	(AREZZO)
GADDINI MATTIA	(AREZZO)
POLVANI LORENZO	(AREZZO)
SETTEMBRINI ANDREA	(AREZZO)
CAPELLO ALESSANDRO	(CARRARESE)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(CARRARESE)

CIOFI ANDREA	(CESENA)
DAVID ANTONIO	(CESENA)
PRESTIA GIUSEPPE	(CESENA)
CALDERONI MARCO	(FERMANA)
FONTANA TOMMASO	(FERMANA)
MISURACA GIANVITO	(FERMANA)
SPINA MARCO	(GUBBIO)
CERRI LEONARDO	(JUVENTUS NEXT GEN)
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
ALAGNA MANUEL	(LUCCHESI)
FEDATO FRANCESCO	(LUCCHESI)
GUCHER ROBERT	(LUCCHESI)
ARBOLEDA CHRISTIAN	(OLBIA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
CAVUOTI NICOLO	(OLBIA)
FABBRI FILIPPO	(OLBIA)
ZANCHETTA FEDERICO	(OLBIA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
ADAMONIS MARIUS	(PERUGIA)
CANCELLIERI DAMIANO	(PERUGIA)
CUPPONE LUIGI	(PESCARA)
TUNJOV GEORGI	(PESCARA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)
TERASCHI MARCO	(PINETO)
DELPUPPO ISAIAS OMAR	(PONTEDERA)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
HAUDI HAMZA	(PRO VERCELLI)
FERRETTI DANIELE	(RECANATESE)
LONGOBARDI GIANLUCA	(RECANATESE)
MELCHIORRI FEDERICO	(RECANATESE)
SBAFFO ALESSANDRO	(RECANATESE)
BRACAGLIA GABRIELE	(RENATE)
GARETTO MARCO	(RENATE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN	(RENATE)
GIGLI NICOLO	(RIMINI)
ANACOURA JOYCE FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
CERICOLA MATTEO	(SESTRI LEVANTE)
GHIGLIOTTI DAVIDE	(SESTRI LEVANTE)
PANE MASSIMILIANO	(SESTRI LEVANTE)
REGINI VASCO	(SESTRI LEVANTE)
TOCI ELJON	(SESTRI LEVANTE)
ANTENUCCI MIRCO	(SPAL)
IGLIO GIUSEPPE	(SPAL)
RABBI SIMONE	(SPAL)
AGOSTINO GIUSEPPE	(TRIESTINA)
MATOSEVIC KRISTJAN	(TRIESTINA)
LANCINI EDOARDO	(VIRTUS ENTELLA)
LIPANI IACOPO	(VIRTUS ENTELLA)

PARODI LUCA  
ZAPPELLA DAVIDE  
IERVOLINO ANTONIO PIO  
MARCANELLA DAVIDE  
ROSSONI STEFANO GIOVANN

(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIS PESARO)  
(VIS PESARO)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze 18 Settembre 2023**

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani